

## COMUNE DI GAVORRANO

Provincia di Grosseto

# Regolamento dei soggiorni residenziali per vacanza rivolti a bambini e ragazzi fino a 18 anni ex art. 11 della LR 14 aprile 1999, n. 22.

TITOLO I - Oggetto

Art. 1 Oggetto

TITOLO II - Finalità e obbiettivi

Art. 2 Finalità e obbiettivi

TITOLO III - Requisiti, standard, moduli operativi  
e partecipazione delle famiglie

CAPO I - Requisiti tecnico strutturali e standard funzionali

Art. 3 Localizzazione

Art. 4 Caratteristiche funzionali generali

CAPO II - I moduli operativi ed organizzativi

Art. 5 Il Gruppo di riferimento

Art. 6 Il Gruppo degli operatori

Art. 7 La disciplina delle ammissioni

Art. 8 Garanzie sanitarie e assicurative

CAPO III - La partecipazione delle famiglie

Art. 9 Il raccordo preventivo con le famiglie

Art. 10 La partecipazione delle famiglie

TITOLO IV - Requisiti professionali degli operatori  
e titoli di studio

Art. 11 Requisiti professionali

Art. 12 La formazione

TITOLO V - Il regime delle autorizzazioni

Art. 13 L'autorizzazione

Art. 14 I requisiti per l'autorizzazione  
al funzionamento

Art. 15 Il procedimento di autorizzazione

Art. 16 Il rinnovo triennale dell'autorizzazione

Titolo VI - Il regime dell'accreditamento

Art. 17 Servizi interessati dal procedimento  
di accreditamento

Art. 18 I requisiti per l'accreditamento

Art. 19 Gli interventi comunali di continuità  
educativa residenziali

Art. 20 Il procedimento di accreditamento

Art. 21 Il rinnovo triennale dell'accreditamento

Titolo VII - Vigilanza

Art. 22 Vigilanza e revoche

TITOLO I

Oggetto

Art. 1  
Oggetto

1. Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui all'art. 11 della Legge Regionale 14.4.1999 n. 22 "Interventi educativi per l'infanzia e gli adolescenti", individua i requisiti, gli standard, i moduli operativi ed organizzativi, le modalità di partecipazione delle famiglie e i requisiti formativi degli operatori con riferimento agli interventi di continuità educativa per il tempo libero, in forma residenziale, rivolti a bambini e ragazzi fino ai 18 anni, di cui all'articolo 15 della stessa richiamata Legge Regionale n. 22/1999.

2. Con riferimento alle tipologie richiamate al precedente comma 1, il presente regolamento disciplina altresì le modalità di rilascio e revoca dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento dei servizi.

TITOLO II  
Finalità e obiettivi

Art. 2  
Finalità e obiettivi

1. Gli interventi di continuità educativa per il tempo libero, in forma residenziale, destinati, senza alcuna discriminazione, ai bambini ed ai ragazzi fino ai diciotto anni, hanno la finalità di promuovere una socializzazione positiva e favorire l'acquisizione di strumenti di conoscenza e di autodeterminazione per la definizione della propria identità personale e sociale.

2. Il progetto educativo degli interventi di continuità educativa per il tempo libero, in forma residenziale, rivolti ai bambini e ragazzi fino ai 18 anni, inoltre, è orientato ai seguenti obiettivi specifici:

- a. promuovere rapporti di solidarietà all'interno del gruppo dei pari e l'assunzione di norme positive che consentano di gestire responsabilmente le proprie azioni;
- b. favorire l'educazione alla condivisione di regole organizzative;
- c. promuovere rapporti positivi dei bambini e ragazzi con le loro famiglie.

3. Il progetto degli Interventi di continuità educativa per il tempo libero, in forma residenziale, infine, deve favorire la partecipazione dei ragazzi e degli adolescenti alla progettualità ed alle decisioni relative ai diversi interventi e forme e occasioni di continuità con la scuola, pur nella valorizzazione della reciproca specificità delle diverse esperienze.

TITOLO III  
Requisiti, standard, moduli operativi e partecipazione delle famiglie

CAPO I  
Requisiti tecnico strutturali e standard funzionali

Art. 3  
Localizzazione

1. Gli interventi di continuità educativa per il tempo libero, in forma residenziale, rivolti a bambini e ragazzi fino ai 18 anni sono ubicati preferibilmente in località aperta, alberata e ricca di verde, esposta al massimo soleggiamento, lontano da fonti di inquinamento.

Art. 4

Caratteristiche funzionali generali

1. Per quanto attiene le caratteristiche della struttura di accoglienza relativamente alle condizioni di illuminazione, acustiche, di abitabilità, barriere architettoniche, sicurezza e condizioni igieniche, si fa riferimento alle norme vigenti.

2. Gli interventi di continuità educativa residenziali realizzati nella tipologia del campeggio, dovranno garantire la funzionalità, l'efficienza organizzativa e massime condizioni di sicurezza anche ambientali in relazione all'età dei bambini e ragazzi ospitati.

CAPO II

I moduli operativi ed organizzativi

Art. 5

Il Gruppo di riferimento

1. Il gruppo di riferimento è l'unità organizzativa primaria, intesa come contesto non esclusivo di riferimento del bambino all'interno degli interventi di continuità educativa residenziali, che consente di sviluppare in via privilegiata le potenzialità sociali dei bambini e dei ragazzi, consentendo, al contempo, sia la piena reciproca conoscenza che il naturale insorgere di dimensioni di relazione maggiormente individualizzate.

2. L'organizzazione dell'intervento di continuità educativa residenziale si articola in uno o più gruppi di riferimento di dodici bambini, nel caso di bambini fino ai dodici anni, e di sedici ragazzi, nel caso di ragazzi dai tredici ai diciotto anni.

Art. 6

Il Gruppo degli operatori

1. Il Gruppo degli operatori è composto da tutti gli animatori e operatori impegnati nel soggiorno di vacanza.

2. Ogni gruppo di riferimento, di cui al precedente articolo, è affidato ad un animatore che ha il compito di seguire i bambini ed i ragazzi durante la giornata e di proporre loro esperienze ed attività previste dal progetto educativo del soggiorno, elaborato dagli animatori, che lo sottopongono al riscontro delle famiglie e degli stessi ragazzi.

3. Il gruppo degli animatori è coordinato da un operatore individuato dall'ente gestore anche all'interno del gruppo e che ha il compito di favorire la collegialità del lavoro, di promuovere la elaborazione del progetto educativo, la sua realizzazione e la sua successiva verifica con relativa documentazione.

4. Il coordinatore promuove rapporti con gli enti ed il tessuto sociale della zona dove si svolge il soggiorno di vacanza.

Art. 7

La discipline delle ammissioni

1. L'ammissione dei bambini e dei ragazzi agli interventi di continuità educativa residenziali, deve essere effettuata senza alcuna discriminazione, favorendo l'integrazione ed il confronto tra i ragazzi di diversa provenienza.

2. Gli interventi di continuità educativa residenziali che

ospitano bambini e ragazzi portatori di deficit fisici e psichici devono prevedere l'impiego di adeguato personale specializzato, in relazione agli specifici bisogni dei soggetti.

Art. 8  
Garanzie sanitarie e assicurative

1. L'ente gestore del soggiorno di vacanza deve garantire, mediante accordi o convenzioni, le prestazioni mediche che si rendano necessarie.

2. I bambini ed i ragazzi ed il personale del soggiorno di vacanza devono presentare, prima dell'inizio delle attività, apposito certificato che attesti l'assenza di malattie infettive e diffuse secondo le modalità previste dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 663 del 20/06/2000.

3. I bambini ed i ragazzi nonché gli operatori impegnati negli interventi di continuità educativa residenziali devono essere garantiti da apposite forme assicurative.

CAPO III  
La partecipazione delle famiglie

Art. 9  
Il raccordo preventivo con la famiglie

1. Alle famiglie dei bambini e ragazzi che frequentano gli interventi di continuità educativa residenziali, il gestore dovrà garantire preventivamente una informazione completa sullo svolgimento degli stessi.

2. Per lo scopo di cui al comma precedente, e' opportuno prevedere situazioni di incontro preventivo con le famiglie.

Art. 10  
La partecipazione delle famiglie

1. Alle famiglie dei bambini e ragazzi che, frequentano un intervento di continuità educativa residenziale, deve essere garantita la possibilità di comunicare con i figli durante lo svolgimento dell'esperienza e, allo stesso tempo, di incontrare loro e gli animatori in tempi concordati.

2. Alla fine dell'esperienza il gruppo degli operatori tiene un incontro per la condivisione con i genitori dell'esperienza realizzata, durante il quale sviluppare anche una riflessione di verifica delle attività svolte.

TITOLO IV  
Requisiti professionali degli operatori e titoli di studio

Art. 11  
Requisiti professionali

1. Il funzionamento degli interventi di continuità educativa residenziali e' assicurato da apposito personale con funzioni di animatore e dal personale addetto ai servizi generali, in rapporto alle specificità dei singoli contesti organizzativi.

2. Il personale con funzioni di animatore deve essere provvisto del diploma di scuola secondaria superiore ed avere compiuto il diciottesimo anno di età.

Art. 12  
La formazione

1. Il soggetto gestore organizza per gli operatori impegnati negli interventi di continuità educativa residenziali appositi corsi di formazione.

2. Il Comune realizza attività di ricerca e documentazione sulle attività degli interventi di continuità educativa residenziali e promuove e realizza iniziative di formazione in raccordo, nell'ambito delle loro competenze, con la Provincia.

#### TITOLO V

#### Il regime delle autorizzazioni

##### Art. 13

##### L'autorizzazione

1. Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione al funzionamento tutti interventi di continuità educativa residenziali gestiti da soggetti privati, disciplinati dal presente regolamento.

##### Art. 14

##### I requisiti per l'autorizzazione al funzionamento

1. Costituiscono requisiti per l'autorizzazione al funzionamento di interventi di continuità educativa residenziali:

- a. la corrispondenza agli standard di cui al titolo III del presente regolamento;
- b. la corrispondenza dei requisiti e titoli di studio degli operatori a quelli di cui al titolo IV del presente regolamento;
- c. applicazione della normativa contrattuale vigente in quanto applicabile.

##### Art. 15

##### Il procedimento di autorizzazione

1. Il soggetto gestore di interventi di continuità educativa residenziali deve rivolgere domanda di autorizzazione al funzionamento al Comune.

2. La domanda di autorizzazione al funzionamento deve contenere informazioni relativamente a:

- a) Tipologia dell'intervento di continuità educativa residenziale e ubicazione delle strutture o dell'insediamento, nel caso di campeggio;
- b) Possesso dei requisiti di cui all'articolo 14;
- c) Generalità del legale rappresentante dell'ente o del soggetto, privato gestore;
- d) Generalità e qualifica professionale del coordinatore;
- e) Generalità e qualifica professionale degli operatori;
- f) Numero dei gruppi di riferimento;
- g) Indicazione delle modalità prescelte per assicurare l'assistenza sanitaria e la copertura assicurativa ;
- h) Attestazione, quando il soggiorno sia realizzato in edifici, di idoneità degli ambienti per la loro destinazione d'uso, rilasciata dagli organi competenti;
- i) Il numero e la durata dei turni ed il numero complessivo dei ragazzi per ciascun turno.

3. Alla domanda di cui al precedente comma devono essere altresì allegati i seguenti documenti:

- a. Progetto educativo;
- b. Menu' e relativa tabella dietetica.

4. L'autorizzazione al funzionamento ha durata triennale e deve

essere sottoposta rinnovo negli stessi termini.

Art. 16

Il rinnovo triennale dell'autorizzazione

1. La domanda per il rinnovo triennale dell'autorizzazione deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di autorizzazione o di rinnovo triennale della stessa, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione. Deve altresì essere corredata dai seguenti dati di consuntivo:

- a) dati anonimi inerenti i bambini e le famiglie, ai fini del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
- b) numero degli operatori impiegati, distinti in animatori e operatori ausiliari, e titolo di studio posseduto da ognuno.

TITOLO VI

Il regime dell'accREDITAMENTO

Art. 17

Servizi Interessati dal procedimento di accREDITAMENTO

1. Sono interessati al regime dell'accREDITAMENTO tutti i servizi disciplinati dal presente regolamento.

Art. 18

I requisiti per l'accREDITAMENTO

1. Nel caso di interventi di continuità educativa residenziali che si realizzano in strutture a questo scopo continuativamente destinate, costituiscono requisiti per l'accREDITAMENTO:

- a) Il possesso dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento;
- b) disponibilità dichiarata ad ammettere tutti i bambini che lo richiedano, entro il limite dei posti disponibili, senza discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura, religione e favorendo l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socio culturali e o portatori di handicap ;
- c) Il raccordo e l'integrazione con le finalità dei progetti educativi dei servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza del Comune al quale viene richiesto l'accREDITAMENTO;
- d) La previsione nel progetto del soggiorno di almeno 3 ore settimanali, diverse da quelle legate al rapporto con i bambini e ragazzi, per programmazione e verifica delle attività;
- e) La dichiarata disponibilità a utilizzare strumenti per la valutazione della qualità e la soddisfazione degli utenti.

2. Nel caso di interventi di continuità educativa residenziali che si realizzano in insediamenti temporanei, quali i campeggi, l'accREDITAMENTO atterrà il soggetto realizzatore in possesso dei seguenti requisiti:

- a) comprovata esperienza del soggetto gestore nel settore;
- b) continuità operativa almeno triennale del gruppo degli operatori che realizzano gli interventi di continuità educativa residenziali;
- c) possesso da parte degli operatori dei requisiti e dei titoli di studio di cui al precedente articolo 11;
- d) nomina di un legale rappresentante;
- e) realizzazione del soggiorno residenziale per vacanza in ottemperanza ai requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 19

## Interventi comunali di continuità educativa residenziali

1. Il Comune gestore di interventi di continuità educativa residenziali deve garantire il rispetto dei requisiti per l'accreditamento di cui al precedente art. 18.

### Art. 20

#### Il procedimento di accreditamento

1. Il gestore privato di interventi di continuità educativa residenziali autorizzati, al fine dell'ottenimento dell'accreditamento, deve rivolgere domanda al Sindaco del Comune dove il servizio ha sede.

2. La domanda di accreditamento deve contenere la dichiarazione dell'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 18 ed essere corredata delle documentazioni di cui al precedente art. 15, comma 3;

3. L'accreditamento ha durata triennale e deve essere sottoposto a rinnovo negli stessi termini.

### Art. 21

#### Il rinnovo triennale dell'accreditamento

1. La domanda per il rinnovo triennale dell'accreditamento deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di accreditamento o di rinnovo triennale della stessa, ovvero, in caso, di variazioni, la loro specifica descrizione. Deve altresì essere corredata dai seguenti dati di consuntivo:

- a) dati anonimi inerenti i bambini e le famiglie, ai fini del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
- b) numero degli operatori impiegati, distinti in animatori e operatori ausiliari, e titolo di studio posseduto da ognuno;
- c) relazione conseguente all'eventuale impiego di strumenti di valutazione della qualità e di soddisfazione degli utenti.

## TITOLO X

### Vigilanza

### Art. 22

#### Vigilanza e revoche

1. Il Comune vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate e accreditate presenti sul suo territorio, anche mediante periodiche ispezioni delle stesse.

2. Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al precedente comma, il Comune rilevi la non ricorrenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione dell'accreditamento, provvede, previa diffida, a ottemperare alle condizioni richieste, alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.